

**RELAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA
ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016**

ARTICOLO 20 T.U.S.P.: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'

L'art. 20 del TUSP dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni, dirette o indirette, in società, devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni. Per espressa previsione dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

Vengono individuati precisi indicatori gestionali, organizzativi ed operativi che necessitano di adozione di misure di razionalizzazione (dismissione, aggregazione...):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall'art. 4 del TUSP o da altre disposizioni particolari;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta pertanto il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere la partecipazione societaria rispetto a possibili altre soluzioni.

RICOGNIZIONI ATTUATE IN PASSATO DAL COMUNE DI RUSSI

1. Ricognizioni ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28 luglio 2009 ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge 24/12/2007 n. 244" veniva effettuata una prima ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente detenute dall'Ente con il conseguente mantenimento di tutte le partecipazioni allora possedute.

Successivamente alla prima ricognizione, la legislazione e la giurisprudenza in materia di partecipazione degli enti locali in società di capitali, di gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali sono state oggetto di continui e non sempre univoci cambiamenti che hanno modificato, a più riprese, il quadro di riferimento nel tentativo di dare risposta alla crescente esigenza di contenimento della spesa pubblica, di tutela della concorrenza e delle regole del mercato nonché a necessità di limitare l'utilizzo delle società partecipate quale strumento per eludere l'applicazione della normativa relativa al patto di stabilità interno, ai vincoli in tema di assunzione di personale o di indebitamento, alle procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, oltre all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, hanno assunto rilievo per il Comune di Russi anche i seguenti dettati normativi ed i numerosi pareri della Corte dei Conti che si sono stratificati nel tempo e che hanno dettato precisi orientamenti:

- l'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e sue successive modificazioni contenute nel decreto "Milleproroghe" del dicembre 2010 e nell'articolo 20 comma 13 del DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 (ad oggi abrogato a opera del comma 380 della legge di stabilità per l'anno 2014), che recava un imperativo e specifico divieto per gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, di costituire nuove società di capitali, imponendo la messa in liquidazione ovvero la cessione delle quote di partecipazione detenute, entro il termine del 30/09/2013, per le società connotate da un percorso di consolidata diseconomicità registrata nel triennio 2010-2012;
- l'art. 4 del D.L. 06-07-2012, n. 95 (ad oggi abrogato a opera del comma 381 della legge di stabilità per l'anno 2014) che prevedeva, entro il 31 dicembre 2013, lo scioglimento delle società ovvero l'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute in società (in house) controllate direttamente o indirettamente che erogavano servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche, che avessero conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento;
- la Deliberazione n. 9/2012/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale del controllo per l'Emilia – Romagna, che riprendeva e precisava i concetti espressi dall'art. 3 comma 27 L. 244/2007 in tema di

partecipazioni vietate (attività di produzione di beni e servizi non inerenti con le proprie finalità istituzionali) e dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010.

Alla luce delle evoluzioni normative sopra enunciate, si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento della prima ricognizione.

2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 settembre 2013 ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 14 comma 32 decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche” per tutte le partecipazioni societarie direttamente detenute dall'Ente è stata nuovamente effettuata l'attività di verifica dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 244/2007, nonché di quanto previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 4 D.L. 95/2012.

L'esito della nuova rilevazione aveva dato luogo alla conferma del mantenimento delle partecipazioni detenute dall'ente ad eccezione delle seguenti per le quali era stata approvata la dismissione:

- a) Start Romagna S.p.A.;
- b) S.TE.P.RA. società consortile mista;
- c) Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni.
- d) La Romagnola Promotion s.r.l.

- a) Per Start Romagna S.p.A. è stata indetta regolare licitazione privata per l'alienazione delle quote possedute sulla base della deliberazione G.C. n. 118 del 02/09/2014, conclusasi con l'esito di gara deserta. Tale dismissione era stata deliberata ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente abrogato.
- b) Per S.TE.P.RA. società consortile mista è in corso la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 2484 C.C. come deliberato nell'Assemblea dei soci nella seduta straordinaria del 23 luglio 2013.
- c) Per Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni si è concluso l'iter di dismissione nel corso dell'anno 2014 con l'alienazione delle quote di proprietà dell'ente.
- d) Per La Romagnola Promotion s.r.l. la dismissione era stata deliberata ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, oggi abrogato. Tale dismissione non più obbligatoria ai sensi di tale norma, verrà poi stabilita con il successivo piano di razionalizzazione.

3. Il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Russi ai sensi dell'art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità per l'anno 2015 è stato approvato dal Sindaco in data 24/03/2015 e recepito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 31/03/2015 immediatamente eseguibile, trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna in data 01/04/2015 e contestualmente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Russi.

In seguito a tale piano operativo sono state messe in atto le seguenti operazioni:

a) RAVENNA HOLDING S.P.A.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30 novembre 2015 ad oggetto "Conferimento di partecipazioni in Ravenna Holding S.p.A" si è provveduto al conferimento delle partecipazioni nelle società di *public utilities* che agiscono sul territorio provinciale in Ravenna Holding S.p.A. e precisamente:

- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;
- Hera S.p.A.;

Tale manovra ha consentito di dare una attuazione efficace al piano di razionalizzazione degli organismi partecipati posto in essere, nel quale è stato previsto il mantenimento delle partecipazioni, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A., Tper S.p.A. ed Hera S.p.A., in quanto società ritenute fondamentali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti soci, perseguendo comunque un obiettivo di maggiore razionalizzazione.

Con tale operazione il Comune ha infatti ottenuto l'obiettivo di **riduzione delle società partecipate** conferendo azioni di tre società e ricevendo azioni della medesima categoria delle azioni già in circolazione della società Ravenna Holding S.p.A., diminuendo quindi di due unità il numero di partecipazioni dirette. Con l'operazione di aumento di capitale della società che ha visto l'ingresso del Comune di Russi e della provincia di Ravenna, la Società ha ampliato ulteriormente le proprie funzioni a livello territoriale, fungendo da strumento per l'esercizio coordinato fra loro dei poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate di un numero maggiore di Enti e di conseguenza ha ampliato la possibilità per il Comune di Russi di realizzare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente e con la quale interviene nelle società partecipate anche di servizi pubblici e partecipa, quale espressione diretta del Comune medesimo, negli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi,

patti parasociali o atti contrattuali in generale sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell'interesse dei medesimi.

b) AMB.RA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.r.l.

In attuazione degli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna, che ha definito come ambito territoriale ottimale per la gestione del trasporto pubblico locale l'ambito Romagna, sulla base di uno studio effettuato su incarico del coordinamento degli Enti Locali romagnoli, si è concluso il percorso deliberativo da parte degli Enti Locali romagnoli che ha portato alla costituzione di una Agenzia per la mobilità unica romagnola, attraverso lo scorporo di rami d'azienda per le funzioni di Agenzia da parte delle Società consortili ATR di FC e AM di RN e il successivo riassorbimento di tali rami da parte di AmbRa s.r.l.; con conseguente trasformazione di AmbRa s.r.l. in AMR (Agenzia Mobilità Romagna) s.r.l. consortile.

c) ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R.L.

La decisione assunta ai fini della razionalizzazione era quella di mantenimento e di avvio di una progressiva privatizzazione, volta alla riduzione delle quote a carico dei bilanci pubblici.

Nel corso del 2015 è stato modificato lo statuto, che prevedeva la totale partecipazione pubblica, al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale ad enti privati.

d) DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.

L'esercizio 2015 vede confermati gli interventi di razionalizzazione predisposti dalla società, come indicati nel piano trasmesso ai soci per conoscenza e controllo. È in corso di sottoscrizione l'aumento di capitale della società, al fine di poter essere conforme alle prescrizioni dimensionali previste per la partecipazione ai bandi europei, oltre che per consentire l'ampliamento della base sociale.

e) LEPIDA S.P.A.

La società strumentale degli enti locali, sta subendo, a partire dal 2013 un processo di forte crescita ed espansione, sia come attività gestite per conto degli enti soci, che da un punto di vista strutturale. Gli utili d'esercizio sono stati interamente destinati ad autofinanziamento.

f) TE.AM. S.R.L.

Il piano predisposto nel mese di marzo 2015, prevedeva il mantenimento della partecipazione, ma nel contempo di continuare il processo di razionalizzazione iniziato nel 2011, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le spese di funzionamento della società.

g) LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.


In sede di predisposizione del piano di razionalizzazione redatto nel mese di marzo 2015, era stata individuata la volontà di dismissione della partecipazione, ma non erano ancora state definite le modalità di attuazione, da valutarsi anche alla luce del risultato dell'esercizio 2014.

Alla luce dei risultati economici conseguiti la stessa è stata posta in liquidazione, fase conclusasi nel marzo 2018.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/09/2017 è stato adottato il **piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Russi, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016**, con il quale si è stabilito il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Russi, ad eccezione delle due società per le quali era già stato avviato il processo di liquidazione, ovvero S.TE.P.RA. società consortile mista e La Romagnola Promotion s.r.l., la cui liquidazione è stata conclusa in data 21/12/2017.

L'assetto partecipativo del Comune di Russi è stato confermato con la deliberazione C.C. n. 64 del 18/12/2018 ad oggetto. "Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016", con la quale si è evidenziato come non vi fossero interventi di razionalizzazione da adottare, successivamente inviata alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015 e a tutte le società partecipate dirette.

Le partecipazioni societarie del Comune di Russi al 31/12/2018 sono pertanto desumibili dalla rappresentazione grafica che segue.



Per quanto riguarda l'assetto di **Ravenna Holding S.p.A.**, considerata la complessità e la natura stesse della società, si vanno di seguito ad analizzare aspetti specifici della stessa, anche in seguito ad alcuni rilievi fatti da Corte dei Conti relativamente ai piani di razionalizzazione straordinaria di altri enti così.

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazione approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità crono-logica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D.Lgs 175/2016).

Appare oggi conseguente pertanto prendere a riferimento per *“l'analisi dell'assetto complessivo delle società”* (art. 20) una situazione cristallizzata al 31/12/2018. Nella presente relazione tale approccio è stato tuttavia adottato in maniera *“flessibile”*. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono attinte dai bilanci 2018 (ultimi approvati disponibili) fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate, e rendicontare le azioni già intraprese, specie se attivate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o in relazione ai rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento. Si segnala che, al momento di redazione del presente documento, non risultano prodotte dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti relazioni sulle *“revisioni ordinarie”* effettuate dagli Enti soci di Ravenna Holding nell'anno 2018.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 20 del TUSP in materia di ricognizione periodica, e alla ratio della norma, si fornisce una relazione di aggiornamento sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti, relativamente agli obiettivi fissati con le precedenti revisioni, pur avendo ritenuto gli Enti soci di Ravenna Holding non necessario adottare un vero e proprio piano di razionalizzazione, in sede di approvazione della revisione *“straordinaria”* o della prima revisione *“ordinaria”*.

La relazione si articola in una premessa di inquadramento, in una parte generale relativa al *“gruppo”* Ravenna Holding, e in schede tecniche relative alle singole società, predisposte al fine di fornire informazioni aggiornate al fine del monitoraggio sulle stesse.

Le schede relative alle singole società forniscono un aggiornamento sui dati economico-patrimoniali, focalizzando l'analisi sulla verifica aggiornata e puntuale della eventuale presenza di situazioni di criticità ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come le schede relative alle società richiamino per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria, e in particolare l'analisi ivi

effettuata per ciascuna società, che ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4. La ricognizione è stata effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono confermate, le ragioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate dai soci e confermate nel 2018, viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto, e dei rilievi formulati dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le proprie deliberazioni relative alle ricognizioni straordinarie ex articolo 24 dei soci di Ravenna Holding.

Per quanto riguarda il "perimetro" della ricognizione, si sono ricomprese tutte le partecipazioni dirette anche se di ridotta entità, quelle indirette (ai sensi dell'art. 20 comma 1 e per come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g) e anche, per completezza dell'analisi, le società quotate HERA S.p.A. e TPER S.p.A. (dal 2017). Rispetto alla ricognizione straordinaria si conferma l'ampliamento del perimetro di analisi, già introdotto con la revisione ordinaria 2018 tenendo conto dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti, alla società Plurima S.p.A., detenuta indirettamente tramite la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Si segnala che è stata ultimata secondo le modalità e le tempistiche definite dai Soci, con il supporto operativo della Holding, la revisione degli statuti delle società del Gruppo soggette a controllo pubblico, a norma dell'articolo 26 del TUSP. Le modifiche statutarie sono state formalmente adottate dalle Assemblee dei Soci di Ravenna Holding S.p.A., Aser S.r.l., Ravenna Farmacie S.r.l., Azimut S.p.A. e Ravenna Entrate S.p.A. tra il 2017 e il 2018.

Nel corso del 2019 sono stati altresì adeguati, attraverso percorsi di condivisione con gli altri azionisti, gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall'assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Per tutte le società oggetto di analisi è stata verificata con particolare attenzione l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b), ed è stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*.

L'analisi ha riguardato in particolare le società caratterizzate dalla possibile presenza di un controllo "congiunto" da parte di più soggetti pubblici, fattispecie di più complessa individuazione, ed è stata effettuata anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Si rimanda alle schede relative alle società SAPIR e START ROMAGNA, potenzialmente interessate dalla fattispecie, per una analisi specifica e puntuale dei singoli casi, anticipando alcune considerazioni aggiornate di inquadramento in questo ambito.

L'art. 2 del TUSP prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola, come detto, derivare dal combinato disposto di due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b) – a mente delle quali:

- lett. m) - per società a controllo pubblico devono intendersi quelle “società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)”;

- lett. b) - per situazione di controllo deve intendersi “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile” (prima parte); a ciò aggiungendo che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (seconda parte).

La nozione assunta a riferimento dal legislatore (prima parte lett. b) ai fini del determinare in quali casi si possa ritenere che un'amministrazione si trovi in una situazione di possibilità di esercitare un “controllo pubblico” su di una società partecipata è quella precisata dall'art. 2359 c.c.. In particolare paiono rilevanti le definizioni di cui al comma 1, sub 1 e 2, ovvero quelle di “controllo interno di diritto” (sub 1), o di “controllo interno di fatto” (sub 2) cioè la situazione che si verifica allorché il controllante “*dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria*”.

Occorre anche considerare che il legislatore all'articolo 2 comma 1, lett. b) del TUSP ha previsto l'ulteriore definizione di controllo pubblico (specifica - speciale), consistente nella fattispecie in cui “*in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali*” sia richiesto il “*consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*” ai fini dell'assunzione delle “*decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale*” (seconda parte lett. b).

La “Struttura di controllo e monitoraggio” del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio “Orientamento” reso in ordine alla nozione di “società a controllo pubblico” nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il “controllo pubblico” possa sussistere non solo in caso di “controllo monocratico” (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci) ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti.

Appare utile in questa sede ricordare come la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – in particolare e nello specifico con le deliberazioni n. 90/2018 - riguardante la ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna e n. 100/2018 - riguardante la Provincia di Ravenna), ha rilevato come “l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato”. La sezione di controllo ha evidenziato quale conseguenza per le società in questione la necessità “che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere”.

Pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto “mediante comportamenti concludenti”, non pare rilevabile, secondo tale impostazione, un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci “pubblici” come in controllo pubblico congiunto. Si formalizza infatti l’invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l’assetto formale all’eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione (“possa ricorrere”). In alternativa “..in mancanza di tali comportamenti” i soci pubblici devono assumere le iniziative “..allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere”. Si confermava cioè come plausibile l’assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Per una valutazione aggiornata sul tema occorre rilevare che sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali tutte di segno convergente, talune particolarmente nette, e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Si fa riferimento alle sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) sulla medesima vicenda “Ascopiave”, alle recentissime n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull’oggetto specifico, e soprattutto alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell’esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l’affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L’interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l’esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest’obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle sezioni Unite sono importanti. Si conferma tra l’altro la presenza di letture divergenti all’interno della magistratura contabile e si disattende radicalmente il citato atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Ciò che più rileva per quanto riguarda le società nel perimetro di Ravenna Holding potenzialmente interessate dal tema, è che viene con forza affermato che il controllo pubblico ha connotazione

dinamica, e quindi implica un dominio esercitato in concreto sull'attività gestionale, e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, e dunque deve essere pesato alla luce dell'effettivo assetto societario. Pertanto, in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche in CdA), in ipotesi anche in capo ad un'unica Amministrazione, l'affermazione di un controllo pubblico sarà preclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione postuli l'apporto di eventuali soci privati.

Se poi la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Pur valutando la portata innovativa del TUSP nella configurazione delle situazioni di controllo congiunto delle amministrazioni pubbliche sulle società partecipate, appare confermato da una produzione giurisprudenziale ormai numerosa e coerente, che le situazioni di controllo ex art. 2359 (e in particolare di controllo pubblico) devono essere correttamente perimetrare e valutate in concreto in caso di assenza di un c.d. "socio tiranno".

Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lett. b. secondo periodo, farebbe peraltro propendere per la imprescindibilità di un accordo/patto avente forma scritta, che impegni in modo vincolante tra loro i soci ai fini dell'eventuale "controllo congiunto" su una società da essi partecipata. Tale approccio, oltre ad apparire del tutto coerente con il quadro sistematico considerando pure la necessità per i soci pubblici (enti locali) di esprimere la propria volontà nelle forme previste dalla legge, risulta autorevolmente confermato dalla citata giurisprudenza.

Alla luce delle considerazioni svolte, e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una semplice maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi formalizzati sul governo della società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti. Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico". Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e in ipotesi anzi espressamente lo escludano in capo ai soli "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Anche in tal caso occorrerà verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti, e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto infatti, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute

da soggetti pubblici, la Corte invita i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Tale valorizzazione potrà evidentemente avvenire (ed è stata concretamente perseguita come illustrato nelle schede relative a START e SAPIR) anche con modalità diverse dalla formalizzazione di patti finalizzati all'esercizio di un (non presente) controllo congiunto, specie in caso di esistenza di patti di natura parasociale con altri azionisti pubblici e/o privati, che non configurino tuttavia una situazione di controllo congiunto.

Si reputa necessario precisare i criteri interpretativi adottati (a conferma di quanto avvenuto nell'ambito della ricognizione ex articolo 24 e della ricognizione ordinaria 2018) per il calcolo di taluni dei parametri previsti dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP e le modalità operative adottate per le valutazioni ivi previste.

Per "numero dei dipendenti" (comma 2 lettera b) è stato assunto, per ciascuna società, il numero medio dei dipendenti indicato nella nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato.

Per "fatturato medio" (comma 2 lettera d) è stato preso in considerazione il parere espresso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, secondo la quale per "fatturato" si intende "l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta in sostanza della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 codice civile". Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la società Holding, oltre al valore calcolato come sopra indicato, verrà riportato anche un valore di fatturato rettificato e integrato dei dividendi incassati nell'esercizio. Verrà infine evidenziato anche l'ammontare determinato secondo quanto indicato dalla determinazione n. 54 sopra richiamata, ma calcolato in base al bilancio consolidato.

Ciò premesso, con riferimento alla data del 31/12/2018 (le quote societarie evidenziate sono quelle detenute a tale data), la presente relazione ha riguardato le società facenti capo al gruppo Ravenna Holding, così rappresentate:

- - RAVENNA HOLDING SPA, holding capogruppo partecipata dai Comuni di Ravenna (77,08%), Cervia (10,08%), Faenza (5,17%), Russi (0,66%) e dalla Provincia di Ravenna (7,01%), società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Ravenna e al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della "Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società stessa e sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing";
- - ASER SRL, controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;

- AZIMUT SPA, società mista pubblico-privata controllata da Ravenna Holding S.p.A. (59,80%);
- RAVENNA ENTRATE SPA, società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A;
- - RAVENNA FARMACIE SRL, società in house providing controllata al 92,47% da Ravenna Holding S.p.A.; soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti Locali soci di Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Holding S.p.A. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio di un controllo analogo congiunto sulla società”;
- - ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI SPA, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (29,13%) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.”.
- Romagna Acque detiene una partecipazione nella società PLURIMA S.P.A. del 32,28%, che viene analizzata nella presente relazione;
- - START ROMAGNA SPA, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 24,46%);
- - SAPIR SPA, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 28,93%);
- - TPER SPA partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (0,04%); la società nel 2017 ha emesso strumenti finanziari negoziati nel mercato regolamentato;
- - HERA SPA, società quotata in borsa, partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (5,15%).

RAVENNA HOLDING COME CAPOGRUPPO - IL GRUPPO SOCIETARIO – EVOLUZIONE

La società capogruppo garantisce il coordinamento delle partecipazioni a servizio degli Enti Soci, e l’attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo, con idonei flussi informativi. La natura servente (strumentale) della holding non dipende da contratti per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società laddove nell’oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali potrebbe essere inquadrata come una

società con oggetto finanziario non più coperto da riserva di legge, e che produce servizi per la gestione della partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate.

La partecipazione alla società holding è tra l'altro funzionale all'attuazione del c.d. in house a cascata pluri partecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto (o frazionato), in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compirà la società indirettamente controllata.

Il modello di governance con controllo "plurienti" è incardinato su uno statuto e una convenzione ex art.30 particolarmente strutturati per garantire un ruolo di assoluta centralità all'Assemblea, all'interno della quale i soci sono chiamati ad esprimere le scelte fondamentali in materie che vanno oltre le tradizionali competenze assegnate all'organo, e l'autorizzazione preventiva degli atti più rilevanti, fermo il rispetto dell'art. 2364 del codice civile.

Lo statuto è stato modificato per adeguarne pienamente le previsioni al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

Le disposizioni riguardanti le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria sono state allineate alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 e alla prassi operativa. Le norme statutarie concernenti la nomina degli amministratori sono state interamente riallineate alle prescrizioni dell'art. 11 del TUSP. In materia di bilanci, budget e reportistica, è stato ulteriormente valorizzato il ruolo della Holding quale strumento per l'esercizio delle funzioni di controllo sulle società del Gruppo ed è stato introdotto l'obbligo di redazione del programma di crisi aziendale di cui all'art. 6 del TUSP.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello *in house providing* nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno definito una previsione su base triennale dell'andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell'art. 19 comma 5 del TUSP, stabilendo obiettivi da rispettare/migliorare sulle spese di funzionamento, anche in rapporto al volume dei ricavi e degli utili.

Si sono ampliate negli anni le funzioni svolte direttamente dalla società holding nell'ambito del gruppo, con una progressiva centralizzazione, oltre che nei "tradizionali" settori amministrativi e finanziari, dei servizi relativi ai sistemi informativi, agli affari societari e giuridici, ai contratti, alla gestione del personale. E' in fase di continua implementazione l'ulteriore integrazione dei servizi centralizzati sulla capogruppo (legali, compliance, internal audit), con l'obiettivo di maggiore efficienza. Ha assunto tra l'altro grande rilievo l'attività tesa a dare completa attuazione, in tutte le società del gruppo, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della

corruzione, riducendo significativamente nella gestione coordinata i costi organizzativi della “compliance”.

Si sottolinea come la riduzione delle figure apicali utilizzate nelle società del gruppo, l’ampliamento dei contratti di service, e la contestuale rinuncia da parte di tutte le società ad un nutrito numero di contratti per prestazioni esterne nei settori interessati dalla riorganizzazione, hanno comportato una economia complessiva per il gruppo.

In questo modo la capogruppo ha inoltre migliorato la propria capacità di controllo, di direzione e coordinamento.

Sono stati individuati obiettivi di tipo strategico, misurati con indicatori di efficienza e di economicità comuni a tutte le società, (quali MOL, ROE, ROI, percentuale di incidenza di determinate tipologie di costo sui ricavi) e per Ravenna Holding anche di solidità finanziaria (rapporto PFN/MOL e PFN/PN). Inoltre sono stati assegnati obiettivi operativi, declinati specificatamente per ciascuna società, e monitorati attraverso indicatori quantitativi e/o qualitativi di misurazione di performance.

Ferma la titolarità del controllo in capo agli enti locali, la regia della società capogruppo sulle attività e sui risultati delle società indirettamente partecipate, anche attraverso il consolidamento di un’appropriata struttura organizzativa per i controlli interni al gruppo, consente il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l’altro delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 147-quater, e si concretizza la effettività della attività di indirizzo e controllo degli Enti Locali soci della Holding su tutte le società del gruppo.

Il “gruppo Holding”, inteso come entità di riferimento del bilancio consolidato, è stato individuato da tempo come ambito ideale per processi di razionalizzazione ed efficientamento dei processi gestionali, con particolare riferimento ai costi operativi. L’esperienza concreta conferma che il modello adottato, con la costituzione di una società holding, possa garantire le più rilevanti economie di funzionamento proprio nei processi di centralizzazione/razionalizzazione infragruppo e la conseguente emersione di economie di scala.

GLI OBIETTIVI “DI GRUPPO”

Come sopra anticipato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, sono stati definiti obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, aggiornati e verificati per ciascun esercizio, in via preventiva alla predisposizione dell’aggiornamento del piano per il triennio successivo. Gli Enti Soci hanno condiviso ed inserito nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), tali obiettivi anche con riferimento al gruppo costituito da Ravenna Holding e dalle società controllate (perimetro di consolidamento integrale), monitorati tramite indicatori ricavabili dal bilancio consolidato del gruppo, per i quali sono stati indicati gli specifici parametri di calcolo.

Anche per il gruppo, inteso come perimetro di consolidamento integrale, gli obiettivi sono stati espressi in termini di mantenimento di un adeguato rapporto “costi/ricavi” (percentuale Incidenza della somma dei costi operativi esterni - servizi e godimento beni di terzi - e del costo del personale su ricavi) e del rapporto “costi/utile” (rapporto costi operativi esterni - servizi e godimento beni di terzi - su utile ordinario e rapporto costo del personale su utile ordinario), desumibili dal bilancio consolidato.

INDICATORI	OBIETTIVO 2020	OBIETTIVO 2021	OBIETTIVO 2022
% Incidenza Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi) e Costo del personale su ricavi	<= 28,5%	<= 28,5%	<= 28,5%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 1,5	<= 1,5	<= 1,5
Rapporto costo del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=2,0	<=2,0	<=2,0

IL BILANCIO CONSOLIDATO

La presenza di una capogruppo può costituire un elemento di efficacia ed effettività anche per quanto riguarda gli aspetti di natura finanziaria, ricorrenti in numerosi articoli del Testo Unico (in particolare, ma non solo, nell'articolo 21). Grande rilievo assume la redazione da parte della holding del bilancio consolidato, che costituisce uno straordinario strumento per l'Ente locale. Il bilancio consolidato della Holding consente infatti una notevole semplificazione a servizio dei soci, per poter rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento.

La redazione di un consolidato della capogruppo previene poi, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria in concreto esistente, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

La Holding consolida integralmente le 4 società controllate del “gruppo ristretto” (complessivamente quasi 290 dipendenti) Ravenna Farmacie S.r.l., Ravenna Entrate S.p.A., Azimut S.p.A. e ASER S.r.l. e con il metodo del patrimonio netto le collegate Start Romagna S.p.A., Romagna Acque S.p.A. e SAPIR S.p.A..

Si ritiene opportuno rappresentare alcuni parametri essenziali, estrapolabili dai dati del bilancio consolidato di Ravenna Holding, che consentono di monitorare in modo sintetico e immediato l'andamento generale del gruppo. Se ne desume una situazione di costante consolidamento di tutti i fondamentali con il rafforzamento patrimoniale del gruppo, il miglioramento dei risultati economici e la riduzione dell'indebitamento complessivo.

GRUPPO RAVENNA HOLDING S.P.A. - DATI BILANCIO CONSOLIDATO					
Anno	Capitale Sociale	Patrimonio Netto	Fatturato (voce A1 +A5)	Utile dell'esercizio	ROE
2016	431.852.338	498.315.375	93.548.227	13.785.678	2,77%
2017	431.852.338	500.310.995	92.960.219	11.068.118	2,21%
2018	416.852.338	491.523.723	90.232.201	14.714.741	2,99%

Anche per l'esercizio 2018 i risultati confermano il buon andamento del Gruppo, con la situazione patrimoniale che si mantiene equilibrata, grazie alla forte patrimonializzazione e all'oculata gestione dell'indebitamento, e presenta un valore della produzione pari a circa 90 milioni di euro e un utile netto pari a circa 14,7 milioni. La redditività sul capitale proprio (ROE) è di quasi il 3%.

Pur in presenza di una politica dei dividendi molto spinta seguita dalla società dalla data di costituzione fino ad oggi, che ha garantito all'azionista un pay out pari a quasi l'80% dell'utile realizzato (pari a oltre 89 milioni euro), emerge il consolidamento di una situazione patrimoniale – finanziaria solida ed equilibrata.

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE E GLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO INTEGRATIVI (ARTT. 6 E 14 D.LGS. 175/2016).

Il Testo Unico ha introdotto modelli di gestione del rischio utilizzati in ambito privatistico all'interno delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione, imponendo anche strumenti per una più attenta gestione della governance e l'introduzione (ove mancante) di un sistema di controllo interno.

Ravenna Holding ha operato secondo il consueto approccio "di gruppo", introducendo e sviluppando, a partire dal 2017, misure di rafforzamento del controllo dei rischi, in una logica di forte integrazione con il modello organizzativo esistente e di progressivo sviluppo dello stesso.

Ravenna Holding ha adottato il "Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale", implementando un vero e proprio sistema "quantitativo" di valutazione del rischio e rendendo più strutturata l'attività di monitoraggio, le rilevazioni degli indicatori e la loro trasmissione agli organi competenti (definendo modalità, tempistiche, strumenti di comunicazione, ecc...).

Con l'adozione di tale Programma la società si è dotata di uno strumento idoneo e adeguato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici e quindi possibili danni in capo alla società e ai suoi soci.

Il "Programma" fa riferimento ad un set di indicatori idonei a segnalare preventivamente il rischio di crisi; per ogni indicatore sono state individuate "soglie d'allarme", valori al di fuori dei parametri "fisiologici" di normale andamento e tali da presumere un rischio di potenziale disequilibrio; gli indicatori vanno periodicamente monitorati e in caso di rilevazione oltre ai "valori soglia" spetta agli organi societari il compito di approfondirne le cause e quindi affrontare e risolvere le criticità rilevate adottando "senza indugio i provvedimenti necessari".

L'inserimento dell'attività di valutazione del rischio all'interno del modello di governance già sviluppato dal gruppo ha come finalità quella di garantire la effettiva possibilità per i soci di indirizzare

e verificare l'andamento gestionale delle società, e disporre di una visione organica sul complesso della attività del gruppo.

INDICATORI	RAVENNA HOLDING	CONSOLIDATO
	VALORE SOGLIA	VALORE SOGLIA
UTILE NETTO	< 5.000.000	
ROI rettificato	< 1,20%	
ROI al netto reti	< 1,50%	
ROE	< 1,00%	< 1,50%
PFN/ EBITDA	> 6,00	> 8,00
PFN/ PN	> 0,30	> 1,00
ICR = EBIT/ Oneri finanziari	< 8,00	
Indice di struttura primario (PN/Attivo fisso netto)	< 0,50	< 0,50
Indice strutt. secondario (PN+Pass cons)/Att. fisso netto	< 0,50	< 0,50
Grado di indipendenza da terzi (PN/(Pass.cons+Pass.correnti))	< 2,00	< 2,00
Rapporto di indebitam. (Tot. Capitale di terzi/Totale passivo)	> 0,33	> 0,33

RIDUZIONE CAPITALE 2018

In data 1 agosto 2018 i soci di Ravenna Holding hanno deliberato una diminuzione volontaria di capitale sociale per un ammontare di 15 milioni di euro, al fine di garantire introiti straordinari per gli Enti Soci in relazione ai propri equilibri di bilancio. La rilevante solidità della società holding consente di prevedere la significativa uscita finanziaria per la riduzione del capitale, salvaguardando al contempo la sostenibilità della situazione patrimoniale e finanziaria nel medio-lungo periodo. L'operazione è stata finanziata con la vendita di circa 5 milioni di azioni Hera in due anni, per garantire flussi finanziari straordinari.

Attuando l'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale secondo le modalità individuate, la Società ha confermato una solida situazione patrimoniale e finanziaria, e la possibilità di continuare a garantire la previsione di risultati "strutturali" marcatamente positivi.

CONCLUSIONI – PRESENTAZIONE SCHEDE

Si anticipano in forma sintetica le conclusioni delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP.

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Dir	Ravenna Holding S.p.A.		Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 1	NO	SI
Dir	TE.AM SRL		Art. 4 co. 7	SI	SI
Dir	S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. In liquidazione			SI	SI
Dir	ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L. In liquidazione		Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 7	SI	SI
Dir	Delta 2000 Scrl		Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 6 Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Dir	ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTIE MESTIERI SOC.CONSA R.L.		Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Dir	BASSA ROMAGNA CATERING S.p.A.		Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
Dir	Lepida Spa		Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Dir	Amr Srl		Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 1	NO	SI
Ind	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	AZIMUT S.p.A.	SI	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
Ind	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Ind	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	NO *	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. a) e b)	Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI
Ind	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

Ind	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	HERA S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

** Controllo analogo congiunto*

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016**

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	Ravenna Holding S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d – art. 4)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno infatti un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Lo stesso art. 4 comma 5 fa riferimento a "*la gestione delle partecipazioni*" che allude certamente all'attività finanziaria, originariamente disciplinata dal testo unico bancario ed ora invece, per quanto attiene alla "*assunzione e gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico*", liberalizzata e non più coperta da riserva di legge.

Dunque la holding di partecipazione degli enti locali potrebbe essere inquadrata come una società che produce servizi per la gestione della partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding può inoltre essere funzionale quale strumento di attuazione del c.d. in house a cascata pluri partecipato, costituendo il luogo dell'esercizio per il controllo analogo congiunto (o frazionato), in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compirà la società indirettamente controllata. La giustificazione della detenibilità della partecipazione nella holding deriva anche da tale specifica funzione di strumento per il controllo analogo congiunto.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2018 per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex articolo 30 del TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello *in house providing* nonché, più in generale, ai fini dell'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI

L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1 agosto 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate Aser Srl, Azimut Spa, Ravenna Entrate Spa, Ravenna Farmacie Spa, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti	13
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3 nominati da Comune di Ra , 1 da Comune di Cervia e 1 da Comune di Faenza
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1 nominato da Comune di Ra, 1 da Comune di Cervia e 1 da Comune di Faenza

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	€. 790554
Compensi amministratori (Importo indicato in N.I. al bilancio 2017)	€. 141048
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€.59687

Bilancio Consolidato

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2018	€ 12.622.412,00	€ 14.714.741,00
2017	€ 9.975.080,00	€ 11.068.118,00
2016	€ 10.474.851,00	€ 13.785.678,00

Bilancio Consolidato

FATTURATO		FATTURATO
2018	€ 4.764.329,00	€ 90.232.201,00
2017	€ 4.591.625,00	€ 92.960.219,00
2016	€ 4.226.282,00	€ 93.548.227,00
FATTURATO MEDIO	€ 4.527.412,00	€ 92.246.882,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio dell'ultimo triennio emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Conto Economico riclassificato	2016	2017	2018
Dividendi	9.881.755	10.861.588	10.854.384
Proventi da gestione delle reti	2.874.937	3.071.161	3.092.695
Altri ricavi e proventi	1.247.194	1.416.313	1.567.483
Valore della produzione	14.003.886	15.349.062	15.514.562
Acquisti	-11.648	-10.507	-10.186
Servizi e godimento beni di terzi	-467.453	-487.952	-497.440
Oneri diversi di gestione	-212.512	-179.209	-236.313
Totale costi operativi esterni	-691.613	-677.668	-743.939
Valore Aggiunto	13.312.273	14.671.394	14.770.623
Costo del personale compreso distacchi	-944.880	-1.048.953	-1.032.148
EBITDA = Margine operativo lordo	12.367.393	13.622.441	13.738.475
Ammortamenti e acc.ti	-3.629.097	-3.618.171	-3.676.153
EBIT = Risultato operativo	8.738.296	10.004.270	10.062.322
Gestione finanziaria	-391.923	-263.185	-178.517
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte (Risultato Ordinario)	8.346.373	9.741.085	9.883.805
Proventi straordinari	1.779.932	0	2.696.421
Totale gestione straordinaria	1.779.932	0	2.696.421
Risultato ante imposte	10.126.305	9.741.085	12.580.226
Imposte dell'esercizio	348.546	233.995	42.186
Risultato netto	10.474.851	9.975.080	12.622.412

Si evidenzia che in data 1 Agosto 2018 l'Assemblea dei soci di Ravenna Holding ha deliberato la diminuzione volontaria di capitale sociale per una entità di 15 milioni di euro, al fine di garantire introiti straordinari per gli Enti Soci.

Ravenna Holding dalla sua costituzione (2005) ha prodotto utili complessivamente pari a circa 112 milioni di euro e distribuito dividendi agli azionisti (incluso il 2018) per 89 milioni di euro, pari a quasi l'80% dell'utile prodotto, oltre ai 35 milioni di euro per la riduzione volontaria del capitale (20 milioni nel 2015 e 15 milioni nel 2018), per un totale distribuito che supera i 124 milioni di euro.

Stato Patrimoniale riclassificato	2016	2017	2018
Attivo fisso netto	533.120.009	531.477.709	526.442.360
Liquidità differite	2.117.912	1.586.354	1.104.822
Liquidità immediate	19.091.071	5.024.089	7.950.457
Attivo Circolante	21.208.983	6.610.443	9.055.279
Totale Attivo	554.328.992	538.088.152	535.497.639
PN	479.741.092	481.510.977	470.928.195
Passività consolidate	46.194.402	40.554.694	34.720.595
Passività correnti	28.393.498	16.022.481	29.848.849
Totale Passivo	554.328.992	538.088.152	535.497.639

INDICATORI	OBIETTIVO 2018	RISULTATO 2018
UTILE NETTO	>= 7.500.000 €	12.622.412 €
ROI rettificato	>= 1,5%	1,91%
ROI al netto reti	>= 2,0%	2,77%
ROE	>= 1,5%	2,68%
PFN / EBITDA (MOL)	<= 3,8	2,35
PFN / PN	<= 0,15	0,07
EBITDA (MOL) / OF	>= 10	74

Nel Piano triennale 2019-2021 approvato dall'Assemblea dei Soci, il Cash Flow generato dalla gestione corrente, al netto delle partite straordinarie, si mantiene sostanzialmente stabile con un valore che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, e che può considerarsi "strutturale" con gli attuali presupposti della società.

Il piano 2019-2021 consente di garantire un risultato economico pienamente soddisfacente, assicurando al contempo, con il rispetto di tutti i presupposti delineati nel piano stesso, la piena sostenibilità della posizione finanziaria della Società.

Mantenimento della partecipazione:

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del un ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento delle catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentratore della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Conclusione:

- Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TE.AM S.r.l

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	TE.AM. S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi; gestione canile intercomunale

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
---	---

Società a partecipazione pubblica

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, in quanto costituita a seguito del conferimento da parte degli enti soci delle reti del servizio idrico integrato. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche). Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale per L'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio. TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi. Oltre l'80% del fatturato è pertanto relativo ai servizi per gli enti locali soci.

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	€ 0,00
0Compensi amministratori (Importo indicato in N.I. al bilancio 2017)	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€ 0,00

	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 85.671.738,84	€ 85.890.063,62	€ 86.124.046,35
UTILE/PERDITA	-€ 218.324,18	-€ 233.892,73	-€ 224.556,06

FATTURATO	
2016	€ 1.129.680,96
2017	€ 1.145.908,92
2018	€ 1.154.460,56
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2016	€ 1.344.693,84
2017	€ 1.373.279,32
2018	€ 1.376.248,13

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società è priva di dipendenti e l'amministratore unico, privo di compenso, sono attribuite le competenze svolte dai dipendenti e al gestione è svolta dal personale dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna senza nessun compenso aggiuntivo, nell'ottica di razionalizzazione dei costi.

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge.

Per quanto riguarda le perdite reiterate, queste sono determinate esclusivamente dalle modalità di determinazione per legge della tariffa che non remunera tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A. LA società, da un punto di vista finanziario, è sana, in quanto produce flussi positivi di cassa che le hanno consentito di effettuare investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro.

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere

Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi hanno generato risparmi di costi. La razionalizzazione delle spese continua, in relazione agli ulteriori costi di gestione comprimibili, ma è evidente che non è sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, sopra descritti, da un punto di vista contabile sono evidenziati dalla impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR). Il problema è analogo a gran parte delle società degli assets del territorio romagnolo. Per tale motivo è in corso di avanzata analisi l'ipotesi di fusione fra tutte le società degli assets del servizio idrico integrato della Romagna con la Società Romagna Acque S.p.A. come anche indicato dalla stessa nella propria relazione previsionale. Si ritiene, pertanto che l'azione da intraprendere, qualora vi fossero le condizioni economiche e di beneficio per la collettività, sia quella della fusione con le altre società analoghe dell'area Romagna, in una unica grande società del servizio idrico della Romagna.

Conclusione:

In sede di revisione straordinaria si è valutata la possibilità di mantenimento, pur con l'indirizzo di proseguire, ove possibile e conviene, nella realizzazione dell'operazione di aggregazione di tutti gli assets del servizio idrico integrato nell'area Romagna. Si ritiene di confermare la valutazione effettuata in sede di revisione straordinaria

S.TE.P.RA. Soc.Cons.a r.l. In liquidazione

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	S.TE.P.RA. Soc.Cons.a r.l. In liquidazione
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale della provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi; fornire assistenza e consulenza ai potenziali investitori; svolgere attività di marketing territoriale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Società totalmente pubblica. La società è in liquidazione dal 26/07/2013

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

	2015	2014	2013
CAPITALE SOCIALE	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00
UTILE/PERDITA	-€ 2.131.422,00	-1587900	-€ 1.428.865,00

La società alla data del 31/10/2018 non ha approvato i bilanci degli esercizi 2016 e 2017

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società con attività non strettamente indispensabile è posta in liquidazione dal 2013.

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere

La liquidazione è in corso, in quanto gran parte degli assets aziendali, costituiti per lo più da terreni edificabili, risulta essere di difficile smobilizzo, alla luce dell'attuale mercato immobiliare

Conclusione:

Si confermano le scelte già intraprese di liquidazione della società.

DELTA 2000 Soc. Cons. A R.L.

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	DELTA 2000 Soc. Cons. A R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	X

Società misto pubblica a prevalente partecipazione pubblica

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli interventi programmati.

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2018

	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
CAPITALE NETTO	€ 226.346,00	€ 184.831,00	€ 185.801,00
UTILE/PERDITA	€ 6.088,00	€ 5.076,00	€ 590,00

FATTURATO	
2016	€ 479.182,00
2017	€ 479.182,00
2018	€ 1.296.949,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2016	€ 495.085,00
2017	€ 453.325,00
2018	€ 1.251.828,00

SPESE DI PERSONALE	
2016	€ 212.744,00
2017	€ 205.539,00
2018	€ 281.373,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

I comuni soci hanno deliberato di aderire all'aumento di capitale da sottoscrivere entro il 31/12/2018, portandolo ad un importo massimo di € 200.000, con l'obiettivo di poter avere la rilevanza e la solidità necessaria per la partecipazione ai progetti europei a cui è stata ammessa

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere

La società è stata costituita in attuazione dell'art 31 del regolamento CE n.13/2013- Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6, in sede di revisione straordinaria si è ribadita la possibilità di mantenere la partecipazione. Anche in sede di analisi volta alla predisposizione della revisione ordinaria si rileva il rispetto dei parametri gestionali e di attività che consentono di detenere la partecipazione.

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC.CONS. A R.L.

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R.L
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti sviluppo sociale ed economico del territorio.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Società a totale partecipazione pubblica

La società è a totale partecipazione pubblica e svolge una rilevante parte della sua attività nei confronti di categorie svantaggiate, organizzando corsi per minori in dispersione scolastica, attività rivolte all'accompagnamento, orientamento e costituzione di tirocini aziendali.

Con riferimento all'esercizio 2018 l'attività della società è stata rivolta a persone in situazioni di svantaggio con progetti rivolti all'inserimento lavorativo per disabili, di alfabetizzazione e orientamento al lavoro per stranieri richiedenti asilo, inclusione lavorativa per donne vittima di violenza con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio. La situazione sopra delineata evidenzia la valenza sociale dell'attività dell'ente, e ne evidenzia l'interesse pubblico, in un settore in cui analoghe strutture private hanno difficoltà ad operare.

L'attività della società è da considerarsi per i motivi sopra brevemente esposti come strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti	25
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 309.405,00	€ 283.129,00	€ 273.759,00
UTILE/PERDITA	€ 26.276,00	€ 9.730,00	€ 10.743,00

FATTURATO	
2016	€ 4.073.322,00
2017	€ 3.835.164,00
2018	€ 3.630.866,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2016	€ 4.029.606,00
2017	€ 3.774.373,00
2018	€ 3.560.220,00

SPESE DI PERSONALE	
2016	€ 1.144.088,00
2017	€ 1.173.610,00
2018	€ 1.093.878,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società nel corso degli esercizi dal 2009 ad oggi ha operato una razionalizzazione dei costi di esercizio, volti alla riduzione degli stessi, La società ha operato e sta operando interventi di razionalizzazione, soprattutto per quanto riguarda i costi amministrativi e generali. Lo spostamento della sede legale e la contestuale chiusura di alcune sedi operative, ha determinato è stata effettuata in questa ottica.

Vi saranno degli incrementi sulle attività formative a favore di categorie svantaggiate.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere

Non si segnalano particolari azioni da intraprendere, se non il proseguimento degli interventi già in corso di controllo e riduzione dei costi. Vi sono i requisiti per il mantenimento della partecipazione.

Conclusione:

Anche in sede di revisione straordinaria si confermata la possibilità di detenere la partecipazione, avendo la società un ruolo di importanza sociale nei confronti di attività rivolte a categorie svantaggiate, ove strutture private non hanno interesse a operare o possono avere difficoltà.

BASSA ROMAGNA CATERING SPA

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	BASSA ROMAGNA CATERING SPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Realizzazione e gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione collettiva - fornitura di pasti agli enti pubblici soci, gestione del servizio di mensa interaziendale del territorio del Comune di Lugo.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Società mista pubblico privata

La società è stata oggetto di importante intervento di razionalizzazione organizzativa e gestionale nel corso del 2014 e 2015 a seguito della gara a doppio oggetto per l'affidamento dei contratti di fornitura dei pasti per le mense scolastiche e per i servizi assistenziali gestiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Importanti interventi di contenimento dei costi ed incremento del fatturato. La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D.lgs 175/2016

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti	102
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 774.675,00	€ 774.675,00	€ 774.675,00
CAPITALE NETTO	€ 2.170.168,00	€ 2.137.793,00	€ 2.082.984,00
UTILE/PERDITA	€ 752.375,00	€ 724.807,00	€ 674.652,00

FATTURATO	
2016	€ 9.328.832,00
2017	€ 9.080.273,00
2018	€ 8.718.598,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2016	€ 8.338.676,00
2017	€ 8.075.124,00
2018	€ 7.661.069,00

SPESE DI PERSONALE	
2016	€ 2.155.530,00
2017	€ 2.080.248,00
2018	€ 2.083.390,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Gli obiettivi, ed i vincoli gestionali sono stati esplicitati e definiti in sede di affidamento, a seguito della gara a doppio oggetto di cui la società risulta essere aggiudicataria.

I risultati conseguiti nel 2018 confermano la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere

In sede di revisione straordinaria si è rilevata la conformità a tutti i parametri previsti dall'rt.24 e la possibilità di mantenimento della partecipazione.

La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D. Lgs 175/2016.

Sono rispettati tutti i parametri di cui all'art. 5 del TU, ed in particolare quello di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come evidente dai bilanci della società, che tra l'altro garantisce un costante flusso di dividendi.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

LEPIDA SPA

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	LEPIDA SPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Attività operativa per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni. La società è quindi strumento esecutivo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004 con particolare riguardo agli articoli 2,3,9,10 e 11 nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima. Lepida SpA concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. In particolare, Lepida S.p.a. collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale. In particolare si evidenzia che Lepida S.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete". Lepida S.p.a. è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs. 259/2003).

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti	74
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 65.526.000,00	€ 65.526.000,00	€ 65.526.000,00
CAPITALE NETTO	€ 68.351.765,00	€ 67.801.850,00	€ 67.490.699,00
UTILE/PERDITA	€ 538.915,00	€ 309.150,00	€ 457.200,00

FATTURATO	
2016	€ 28.892.725,00
2017	€ 29.102.256,00
2017	€ 27.758.119,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2016	€ 28.358.356,00
2017	€ 28.504.066,00
2018	€ 27.093.024,00

SPESE DI PERSONALE	
2016	€ 4.711.264,00
2017	€ 4.756.705,00
2018	€ 4.893.578,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

In data 12/10/2018 i soci Lepida Spa hanno deliberato la fusione per incorporazione in società consortile per azioni far Lepida Spa e la CUP2000 società consortile per azioni. La fusione avrà effetto dal 1/1/2019 aumento il capitale sociale ma senza variare il valore nominale delle azioni da parte dei comuni aderenti.

la società cercherà di ridurre i costi amministrativi come da progetto di fusione.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere

La società ai sensi del Dl:lgs 175/2016 può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti alla mobilità, con finalità di affidarli in gestione a imprese terze assegnatarie del servizio pubblico locale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Società a totale partecipazione pubblica

Dal 10/03/2017 si sono fuse per incorporazione 3 agenzie del trasporto pubblico di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, per fini di razionalizzazione e omogeneità con gli enti gestori del servizio.

REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti	4
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

	2018	2017	2016
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 3.303.486,00	€ 3.266.356,00	€ 1.331.228,00
UTILE/PERDITA	€ 37.131,00	€ 533.031,00	€ 3.203,00

FATTURATO	
2016	€ 15.873.780,00
2017	€ 51.674.614,00
2018	€ 57.310.062,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2016	€ 15.883.232,00
2017	€ 51.115.432,00
2018	€ 57.261.692,00

SPESE DI PERSONALE	
2016	€ 252.655,00
2017	€ 1.033.571,00
2018	€ 1.147.040,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione in quanto è società a scopo di lucro che svolge funzioni previste dall'Agenzia della mobilità.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere

La società ai sensi del D.Lgs 175/2016 può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società a scopo di lucro ma che svolge funzioni previste dall'Agenzia di mobilità.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016**

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

ASER S.R.L.

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	ASER S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di impresa funebre

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI

L'Assemblea dei Soci di ASER in data 13 giugno 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati dalla Corte di Conti, alle previsioni di cui all'art. 11 commi, 2 e 3 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Si evidenzia che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate, tra le quali Aser Srl, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti	15,18
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	€ 755.056
Compensi amministratori	€ 57.551
Compensi componenti organo di controllo	€ 22155

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2016	€ 263.853,00
2017	€ 271.974,00
2018	€ 295.974,00

Importi in euro

FATTURATO	
2016	€ 2.528.093,00
2017	€ 2.538.203,00
2018	€ 2.734.787,00
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	€ 2.600.361,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere (anche in relazione a eventuali rilievi della Corte dei Conti).

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "*impresa pubblica*" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "*I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre*".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti dagli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009 "... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario; l'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi.

Aser S.r.l. applica tariffe calmierate, nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "*pubblicistica*" assunta, per quanto si dirà, anche in via di autolimitazione.

Si consideri inoltre che:

- a) Aser Srl assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (del valore di almeno €. 20.000,00 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con ASP in corso da diversi anni (con destinazione dell' 1% del fatturato societario).

La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "*indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,*" e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Conclusione:

- Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera a), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. *In House Providing*.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

Del resto, la normativa vigente delinea per l'attività di distribuzione all'ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad "obblighi di servizio pubblico".

La recente sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicitario.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

In conclusione, la presenza di Ravenna Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI

L'Assemblea dei Soci di RAVENNA FARMACIE S.R.L. in data 11 giugno 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

A fine 2017 lo statuto era già stato modificato per adeguarne le previsioni al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La Corte dei Conti con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate, tra le quali Ravenna Farmacie Spa, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016.

In merito al richiamo della Corte relativo all'esigenza di un'attenta valutazione in ordine alla possibilità di affidare il servizio ad un soggetto privato, si sottolinea come i Consigli Comunali si fossero già espressi specificamente ritenendo di interesse generale la funzione specifica svolta da Ravenna Farmacie, nel contesto territoriale di riferimento.

La presenza di una società pubblica è stata valutata necessaria al fine di garantire un servizio capillare sul territorio comunale, anche attraverso punti vendita in zone e frazioni problematiche o poco attraenti da un punto di vista commerciale (e pertanto di non interesse per i privati) come ad es. le frazioni di Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare. La scarsa attrazione per i privati è stata dimostrata dal fatto che rispetto alle n. 15 sedi che potevano essere aperte nel territorio provinciale di Ravenna, in attuazione della pianta organica stabilita nel 2012 con procedura straordinaria diretta unicamente a soggetti privati, ne sono state aperte soltanto n. 4 (di cui n. 1 a Faenza, al di fuori del territorio servito da Ravenna Farmacie S.r.l.). Si evidenzia, inoltre, che trattarsi non solo di sedi non assegnate, ma anche - a significativa dimostrazione del livello di criticità - di assegnazioni a cui non è seguita l'apertura nei sei mesi previsti dal bando. Risultano peraltro tuttora vacanti non solo sedi in aree ritenute di minore appetibilità commerciale, ma anche punti nella stessa città di Ravenna

Infine è necessario considerare che Ravenna Farmacie offre numerosi servizi oltre alla, pur fondamentale, distribuzione del farmaco (che rappresenta un primo presidio del SSN), in particolare, il servizio di prenotazione CUP, i servizi analisi, il servizio notturno, l'aumento delle ore di apertura al pubblico, noleggio attrezzature ortopediche e automedicali, ecc...).

Il mantenimento di un pieno equilibrio economico, è affiancato da una redditività modesta, influenzata dal difficile contesto del settore ma anche dai rilevanti "obblighi di servizio" sopportati dalla società, in base agli indirizzi dei soci, per le sopradescritte attività finalizzate al miglioramento del servizio di interesse generale offerto. Le due richiamate condizioni renderebbero in ogni caso verosimilmente molto penalizzante per l'Ente un eventuale percorso di dismissione della società da un punto di vista patrimoniale.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti (e)	176,04
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f)	€ 8.237.541,00
Compensi amministratori	€ 45.180,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 40.372,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	€ 624.582,00
2017	€ 562.493,00
2016	€ 750.346,00

FATTURATO	
2018	€ 68.176.381,00
2017	€ 70.361.845,00
2016	€ 72.070.421,00
FATTURATO MEDIO	€ 70.202.882,00

SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.20, CO.2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

SOSTENIBILITA' ECONOMICA FINANZIARIA

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

Conto Economico riclassificato	2016	2017	2018
Valore della produzione	72.070.421	70.361.845	68.176.381
Acquisti	-57.834.708	-56.440.556	-54.116.955
Servizi e godimento beni di terzi	-3.578.268	-3.537.640	-3.546.803
Oneri diversi di gestione	-258.626	-281.540	-238.357
Totale costi operativi esterni	-61.671.602	-60.259.736	-57.902.115
Valore Aggiunto	10.398.819	10.102.109	10.274.266
Costo del personale compreso distacchi	-8.269.969	-8.302.388	-8.237.541
EBITDA = Margine operativo lordo	2.128.850	1.799.721	2.036.725
Ammortamenti e acc.ti	-1.105.200	-1.067.658	-1.166.577
EBIT = Risultato operativo	1.023.650	732.063	870.148
Gestione finanziaria	7.833	14.496	17.602
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	1.031.483	746.559	887.750
Totale gestione straordinaria	0	0	0
Risultato ante imposte	1.031.483	746.559	887.750
Imposte dell'esercizio	-281.137	-184.066	-263.168
Risultato netto	750.346	562.493	624.582

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche

Mantenimento della partecipazione:

"...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo

un servizio pubblico locale).” (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità “sociale” di servire in modo capillare l’interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione “pubblica” comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione “pubblicistica” di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come “servizio di interesse generale di rilevanza economica” ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	RAVENNA ENTRATE S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014. Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing".

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House".

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018, ha confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l'affidamento in house del servizio, approvando un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 1/1/2019 ed avente durata di 9 anni.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

***RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE STRAORDINARIA
(ART.24 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI
SOCI.***

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate, tra le quali **Ravenna Entrate Spa**, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti (e)	28,75
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f)	€ 1.069.526,00
Compensi amministratori	€ 39.520,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 20.590,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	€ 95.155,00
2017	€ 627.149,00
2016	€ 159.455,00

FATTURATO	
2018	€ 4.270.051,00
2017	€ 4.839.997,00
2016	€ 3.868.247,00
FATTURATO MEDIO	4.326.098

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

Conto Economico riclassificato	2016	2017	2018
Valore della produzione	3.868.247	4.839.997	4.270.051
Acquisti	-33.429	-38.949	-36.277
Servizi e godimento beni di terzi	-2.426.948	-2.661.655	-2.787.411
Oneri diversi di gestione	-45.711	-41.789	-35.291
Totale costi operativi esterni	-2.506.088	-2.742.393	-2.858.979
Valore Aggiunto	1.362.159	2.097.604	1.411.072
Costo del personale compreso distacchi	-1.170.928	-1.176.123	-1.239.880
EBITDA = Margine operativo lordo	191.231	921.481	171.192
Ammortamenti e acc.ti	-22.387	-29.244	-40.256
EBIT = Risultato operativo	168.844	892.237	130.936
Gestione finanziaria	2.521	3.124	3.051
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	171.365	895.361	133.987
Totale gestione straordinaria	0	0	0
Risultato ante imposte	171.365	895.361	133.987
Imposte dell'esercizio	-11.910	-268.212	-38.832
Risultato netto	159.455	627.149	95.155

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Ravenna Entrate S.p.A. è attualmente una "**società in house**" che svolge il servizio **pubblico** di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, affidatole con apposito contratto di servizio dal Comune di Ravenna.

La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi del Comune di Ravenna.

Ai fini dell'affidamento in house, il Comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

Conclusione:

- Si ritiene che la società RAVENNA ENTRATE S.p.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società RAVENNA ENTRATE S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

AZIMUT S.P.A.

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	AZIMUT S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa. La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di

compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI

Azimut S.p.A. è società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi e in conformità all'art. 17 D.Lgs. 175/2016, soggetta al controllo indiretto di pubbliche amministrazioni e costituita a seguito dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica a cd. "doppio oggetto", ovvero avente ad oggetto contemporaneamente la selezione del socio privato con specifici compiti operativi e l'affidamento di servizi pubblici locali.

In considerazione del fatto che lo Statuto societario è stato parte integrante dei documenti di gara e, in quanto tale, determinante ai fini delle valutazioni operate dal socio privato aggiudicatario, nonché degli impegni assunti dal socio pubblico in merito alla governance societaria con la stipula del patto parasociale, anch'esso parte dei documenti di gara, si è ritenuto di provvedere, in linea generale, all'adeguamento dello statuto finalizzato a un mero recepimento delle disposizioni imperative introdotte dal TUSP.

In base a tali motivazioni, non è stata introdotta l'opzione dell'amministratore unico in statuto, Tuttavia l'Assemblea dei Soci di Azimut del 28 giugno 2018, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo, ha motivato in merito a "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" riguardo alla composizione di cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale di tale assemblea è stato inviato alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche

La Corte con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate Aser Srl, Azimut Spa, Ravenna Entrate Spa, Ravenna Farmacie Spa, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti (e)	56,83
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	3.414.696
Compensi amministratori	145.970
Compensi componenti organo di controllo	26.208

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	€ 1.027.800,00
2017	€ 1.086.997,00
2016	€ 1.260.143,00

FATTURATO	
2018	€ 11.526.247,00
2017	€ 11.748.465,00
2016	€ 11.744.343,00
FATTURATO MEDIO	€ 11.673.018,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

Conto Economico riclassificato	2016	2017	2018
Valore della produzione	11.706.422	11.708.195	11.692.849
Acquisti	-890.117	-815.415	-1.213.856
Servizi e godimento beni di terzi	-4.439.300	-4.658.636	-4.511.470
Oneri diversi di gestione	-188.933	-325.424	-187.911
Totale costi operativi esterni	-5.518.350	-5.799.475	-5.913.237
Valore Aggiunto	6.188.072	5.908.720	5.779.612
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.702.485	-3.798.571	-3.609.020
EBITDA = Margine operativo lordo	2.485.587	2.110.149	2.170.592
Ammortamenti e acc.ti	-734.674	-657.653	-736.146
EBIT = Risultato operativo	1.750.913	1.452.496	1.434.446
Gestione finanziaria	-8.494	-5.786	-5.277
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	1.742.419	1.446.710	1.429.169
Totale gestione straordinaria	0	0	0
Risultato ante imposte	1.742.419	1.446.710	1.429.169
Imposte dell'esercizio	-482.276	-359.713	-401.369
Risultato netto	1.260.143	1.086.997	1.027.800

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario. Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere (anche in relazione a eventuali rilievi della Corte dei Conti).

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lsg. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Conclusione:

- Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria. 2

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;

- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato che lo statuto societario di Romagna Acque - Società delle Fonti Spa, nonostante fosse stato aggiornato nel dicembre 2017, risultava non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, prevedendo un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

L'Assemblea dei Soci di Romagna Acque - Società delle Fonti Spa in data 25 giugno 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti (e)	155
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3
Costo del personale (f)	8.683.793
Compensi amministratori	81.517
Compensi componenti organo di controllo	85.632

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	7.296.834
2017	4.176.159
2016	6.255.682

FATTURATO	
2018	58.045.927
2017	56.988.486
2016	54.519.689
FATTURATO MEDIO	56.518.034

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio e degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari degli ultimi tre esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2016	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.924.846	47.354.724	47.770.635
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.272.271	9.943.451	10.554.665
VALORE DELLA PRODUZIONE	55.197.117	57.298.175	58.325.300
- Costi operativi esterni	(21.304.428)	(24.134.089)	(21.799.399)
VALORE AGGIUNTO	33.892.689	33.164.086	36.525.901
- Costo del personale	(8.325.429)	(8.489.610)	(8.683.793)
MOL (Margine operativo lordo)	25.567.260	24.674.476	27.842.108
- Ammortamenti e accantonamenti	(17.886.618)	(19.029.384)	(18.850.936)
EBIT (Risultato operativo)	7.680.642	5.645.092	8.991.172
Risultato gestione finanziaria	1.354.201	1.319.446	1.281.241
Reddito al lordo delle imposte	9.034.843	6.964.538	10.272.413
- Imposte	(2.779.161)	(2.788.379)	(2.975.579)
Risultato d'esercizio	6.255.682	4.176.160	7.296.834

La società Romagna Acque presenta una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Piano triennale 2019-2021 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque-Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, è interessata al progetto di acquisizione di quote di partecipazione in una nuova società "in house" per i servizi di ingegneria, con altri soci pubblici del territorio: segnatamente l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale che governa il porto regionale di Ravenna e alcuni dei soci di Romagna Acque (tra i quali Ravenna Holding). Tale progetto ha il preciso scopo di rafforzare la capacità di Romagna Acque di accelerare la realizzazione degli investimenti già programmati oltre a consentire l'ulteriore pianificazione e realizzazione di nuovi investimenti che si rendessero necessari per soddisfare l'aumentato fabbisogno infrastrutturale.

Conclusione:

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP.

Come evidenziato già nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici. Anche la Regione Emilia Romagna infatti ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

E' stata valutata, senza rilievi, la coerenza di SAPIR con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in

società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al testo unico Madia, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a).

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato come *"l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente anche mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", né sarebbe di ostacolo a ciò "l'esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici"*.

Aveva inoltre evidenziato quale conseguenza la necessità "che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere".

Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto come sopra definito, ne deriverebbe la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite Sapir spa, nonché di adeguare lo statuto sociale tra l'altro con riferimento all'organo amministrativo.

Come già evidenziato nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 nel 2018, la sezione di controllo, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("possa ricorrere").

In alternativa "...in mancanza di tali comportamenti" i soci pubblici devono assumere le iniziative "...allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equiordinati.

Ciò che più rileva per quanto riguarda SAPIR, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario. Pertanto, in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche in CdA), e in ipotesi anche in capo ad un'unica Amministrazione, l'affermazione di un controllo pubblico sarà preclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione postuli l'apporto di eventuali soci privati.

In presenza, come nel caso di specie, di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo in particolare ai soli "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". In tal caso occorrerà verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da tali strumenti parasociali, e ricostruire la eventuale sussistenza, o verificarne l'insussistenza come nel caso di SAPIR, di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti.

SAPIR è infatti partecipata da diversi soggetti pubblici, ma nessuno di questi possiede singolarmente la maggioranza del capitale della società, ovvero è titolare di una situazione prevista dall'art. 2359 c.c. (influenza dominante). I numerosi soci pubblici, pur avendo complessivamente una quota di capitale superiore al 50%, non hanno alcun vincolo di operare in senso congiunto. L'ipotesi di un controllo

incardinato sugli azionisti pubblici sarebbe peraltro concretamente impossibile da praticare in base alle maggioranze qualificate necessarie per taluni atti fondamentali, in assenza di convergenza di almeno alcuni degli azionisti privati.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, essendosi verificata in concreto l'assenza dei presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

E' stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP, e quindi la non ricomprensione nella ricognizione straordinaria delle società da questa partecipate. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica i sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

La società Sapir Engineering ha intrapreso una sua evoluzione nell'ambito di un complessivo progetto organizzativo dei partners pubblici pensando ad una ipotesi di sinergia con le società del Gruppo Ravenna Holding (Romagna Acque in particolare) e del sistema porto di Ravenna.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti (e)	76,00
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale (f)	4.270.307,00
Compensi amministratori	290.200,00
Compensi componenti organo di controllo	42.520,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

	<i>Importi in euro Bilancio esercizio</i>	<i>Importi in euro Bilancio consolidato</i>
2018	3.828.730	4.797
2017	4.455.378	6.279
2016	4.787.546	7.781

	<i>Importi in euro Bilancio esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato €/000</i>
	FATTURATO	FATTURATO
2018	29.072.145	61.725,00
2017	28.892.445	63.181,00
2016	26.982.187	61.799,00
FATTURATO MEDIO	28.315.592	62.235,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società svolge di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. c) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all'applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La percentuale di partecipazione di Ravenna Holding nella società SAPIR al 31/12/2018 è pari al 28,93% del capitale sociale.

Nel corso del 2019 la partecipazione in SAPIR è passata dal 28,93% al 29,16% a seguito dell'acquisto di ulteriori n. 55.553, per un valore complessivo di € 244.433, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci della Holding. Tali titoli sono stati offerti dalla società ai soci, a seguito di acquisto azioni proprie in relazione alla dismissione da parte di azionisti pubblici "minori".

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio e degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari degli ultimi tre esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2016	2017	2018
Ricavi caratteristici	16.864.908	18.410.145	20.119.809
Altri ricavi non caratteristici	10.117.279	10.482.300	8.952.336
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	26.982.187	28.892.445	29.072.145
Costi operativi esterni	(14.787.716)	(16.968.569)	(17.841.062)
VALORE AGGIUNTO	12.194.471	11.923.876	11.231.083
Costi del personale	(3.482.597)	(3.623.111)	(4.270.307)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	8.711.874	8.300.765	6.960.776
Ammortamenti e svalutazioni	(4.568.660)	(5.165.876)	(5.253.779)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	4.143.214	3.134.889	1.706.997
Risultato dell'area finanziaria	2.062.352	2.339.722	2.731.846
RISULTATOPRE IMPOSTE	6.205.566	5.474.611	4.438.843
Imposte sul reddito	(1.418.020)	(1.019.233)	(610.113)
RISULTATO NETTO	4.787.546	4.455.378	3.828.730

Indici	2016	2017	2018
PN	102.712.277	102.607.916	102.732.767
Attivo fisso netto	97.885.880	95.751.662	95.835.666
QUOZ. PRIMARIO DI STRUTTURA	1,05	1,07	1,07
QUOZ. SECONDARIO DI STRUTTURA	1,09	1,10	1,11
QUOZ. DI LIQUIDITA'	2,01	2,08	2,06
QUOZ. DI DISPONIBILITA'	2,06	2,12	2,12
EBIT	4.143.214	3.134.889	1.706.997
ROI	3,62%	2,75%	0,24%
ROE	4,66%	4,34%	3,73%

SAPIR S.p.A. nell'ultimo triennio ha presentato una situazione di perfetto equilibrio finanziario e patrimoniale.

La società ha una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una buona redditività.

Il bilancio consolidato del Gruppo SAPIR nel 2018 ha presentato un valore della produzione di 61,901 milioni di euro e un utile d'esercizio di spettanza del Gruppo di 4,797 milioni di Euro, dopo aver destinato a imposte 1,766 milioni di Euro e contabilizzato ammortamenti per 8,270 milioni di Euro.

Il Patrimonio netto del Gruppo è pari a 120,454 milioni di Euro.

Il Piano Industriale 2017-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di rendere perfettamente coerente l'assetto ipotizzato con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa rafforzare gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le

condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Solo a seguito dell'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Dal 1 luglio 2018 è stata completata la nuova organizzazione, così come delineata nel piano. Dopo gli opportuni inserimenti di risorse (responsabile B.U. patrimoniale, responsabile della B.U. terminalistica, direttore AFC e controller) necessari per la sostituzione di diverse figure apicali in uscita per quiescenza. Il nuovo modello organizzativo prevede le due distinte Business Unit (terminalistica e patrimoniale), già operative dal punto di vista funzionale, e dal 2019 con il nuovo software amministrativo, anche dal punto di vista contabile.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata individuata l'opportunità di una modifica statutaria. Tale variazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

L'Assemblea dei SAPIR Spa in data 14 maggio 2019 ha approvato le modifiche statutarie con particolare riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di assett immobiliari, e per la nomina degli amministratori. Inoltre sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

Conclusione:

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

- Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vicolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.
- La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

START ROMAGNA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	START ROMAGNA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nella precedente analisi periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Nel 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La stessa Corte inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASSTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio, tutt'ora pendente.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13712/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che

deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una preconstituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti (e)	937
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3
Costo del personale (f)	41.144.722
Compensi amministratori	76.637
Compensi componenti organo di controllo	80.005
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	588.569
2017	1.832.972
2016	868.586
FATTURATO	
2018	82.962.351
2017	81.258.645
2016	81.432.270
FATTURATO MEDIO	81.884.422

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- h) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- i) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- j) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- k) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- l) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- m) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali.
- n) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2016	2017	2018
VALORE DELLA PRODUZIONE	82.562.834	82.595.659	83.998.194
- Costi operativi esterni	(34.931.568)	(33.780.542)	(34.855.486)
VALORE AGGIUNTO	47.631.266	48.815.117	49.142.708
- Costo del personale	(41.509.904)	(41.050.475)	(41.144.722)
MOL (Margine operativo lordo)	6.121.362	7.764.642	7.997.986
- Ammortamenti e accantonamenti	(5.159.651)	(6.026.812)	(7.309.238)
EBIT (Risultato operativo)	961.711	1.737.830	688.748
Risultato gestione finanziaria	(27.580)	13.646	(4.716)
Risultato gestione straordinaria	0	0	0
Reddito al lordo delle imposte	934.131	1.751.476	684.032
- Imposte	(65.545)	81.496	(95.463)
Risultato d'esercizio	868.586	1.832.972	588.569

L'andamento della gestione nell'ultimo triennio è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società è in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

Il percorso di integrazione aziendale è proseguito con azioni concrete, che andranno portate avanti anche nel corso del 2019. L'incremento della produttività del personale di esercizio ha permesso di conseguire risultati notevolmente superiori a quelli di piano, con ulteriori spazi di miglioramento. La società dal 2012 ad oggi ha dedicato forte attenzione al contenimento dei costi della gestione caratteristica ottenendo risparmi per 2 milioni di euro (costi di pulizia, costi di assicurazione, spese di pubblicità e promozioni, gestione punti vendita distribuzione titoli, ecc...).

Start Romagna sta attuando importanti investimenti, in particolare nel 2018 gli investimenti attuati hanno riguardato 9,6 milioni di euro di cui 4,3 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi.

Mantenimento della partecipazione: aggiornamento analisi - Azioni in attuazione dei progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Conclusione:

- a) Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- b) La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

HERA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	HERA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta / Indiretta
Attività svolta:	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)" dell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".

Anche la Corte dei Conti in sede di rilievi ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che tale partecipazione, essendo quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Rif. Gruppo Hera

Numero medio dipendenti (e)	8.562	
Numero amministratori	14	
di cui nominati dall'Ente	0	<i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
Numero componenti organo di controllo	3	
di cui nominati dall'Ente	0	
Costo del personale (f)	551.400.000	
Compensi amministratori	1.565.000	
Compensi componenti organo di controllo	480.886	

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	296.600.000
2017	266.800.000
2016	220.400.000

FATTURATO	
2018	6.626.400.000
2017	6.136.900.000
2016	4.863.600.000
FATTURATO MEDIO	5.875.633.333

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Appare del tutto lineare che alle società del gruppo HERA (la capogruppo quotata redige bilancio consolidato), anche per espresse previsioni normative, non siano assegnabili, eventuali specifici indirizzi sul contenimento dei costi.

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva in ogni caso quanto segue:

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alla categoria indicate nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La partecipazione azionaria di Ravenna Holding in HERA S.p.A. al 31/12/2018, è costituita da n. 76.724.227 azioni, pari al 5,15% del capitale sociale, e continua a rappresentare una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.

Si evidenzia inoltre che in ottobre 2019 è stata effettuata la vendita di n. 2.524.227 azioni di Hera S.p.A.. Pertanto la partecipazione è scesa al 4,98%.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. E' stato perseguito l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società quotata, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Posto, quanto sopra, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TPER S.P.A.

Progressivo società partecipata:	9
Denominazione società partecipata:	TPER S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta / Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	X

TPER Spa è società ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che "..... il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati..."

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

c) za;

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

Numero medio dipendenti (e)	2.403
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	114.715.628
Compensi amministratori	265.000
Compensi componenti organo di controllo	212.000

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	8.280.182
2017	8.226.966
2016	6.275.063

FATTURATO	
2018	261.021.542
2017	254.652.728
2016	253.082.077
FATTURATO MEDIO	256.252.116

Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

PLURIMA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	10
Denominazione società partecipata:	PLURIMA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. - Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano

Romagnolo

67,72%

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

32,28%

Art. 2 Statuto

"La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o

complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatici della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato che non è stata inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente Plurima spa, per il tramite Romagna Acque - società delle Fonti Spa.

Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del DL 138/2000) legittimante la costituzione della Società, quale partecipazione pubblica di diritto singolare, già con il precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 si è preso atto delle osservazioni della Corte e si è provveduto ad includerla nella ricognizione.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2017

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	0
Compensi amministratori	9.375
Compensi componenti organo di controllo	14.458

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	46.813
2017	39.013
2016	6.300

FATTURATO	
2018	1.452.213
2017	1.477.671
2016	1.381.581
FATTURATO MEDIO	1.437.155

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si procederà, inoltre, su indirizzo dei soci, a proporre l'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti.

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme *"le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse"*.

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.